

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

8<sup>o</sup> Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 GIUGNO 1995

Presidenza del presidente GUARRA

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1386) *Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa, risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simeone ed altri; Finocchiaro Fidelbo ed altri; Saraceni ed altri; Grimaldi ed altri; Miho. Approvato dalla Camera dei deputati*

(485) *LAFORGIA ed altri: Inserimento dell'articolo 290-bis del codice di procedura penale con la previsione dell'interrogatorio delle persone sottoposte a misure interdittive*

(639) *PALUMBO ed altri: Modifica dell'articolo 294 del codice di procedura penale con la previsione dell'interrogatorio delle persone sottoposte a misure cautelari personali*

(660) *SALVATO ed altri: Modifica della disciplina delle misure cautelari nel processo penale*

(771) *MANCONI ed altri: Norme in materia di custodia cautelare*

(1360) *LISI: Modifiche dell'articolo 275, comma 4, e 286-bis del codice di procedura penale in tema di criteri di scelta delle misure cautelari e di divieto di custodia cautelare in carcere per motivi di salute*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE .....	Pag. 3, 4, 5 e passim
BELLONI (CCD) .....	7, 10, 15 e passim
BRUTTI (Progr. Feder.) .....	9, 10, 28
CONTESTABILE (Forza Italia) .....	5, 6, 9 e passim
DIANA (PPI) .....	11, 19, 20
FABRIS (Lega Nord) .....	17, 21, 24
GUALTIERI (Sinistra Dem.) .....	5, 6, 7 e passim
IMPOSIMATO (Progr. Feder.) .....	10
LAFORGIA (Progr. Feder.) .....	16
LISI (AN) .....	8, 19, 21

## 2ª COMMISSIONE

## 8° RESOCONTO STEN. (15 giugno 1995)

LUBRANO DI RUCCO ( <i>Progr. Verdi-La Rete</i> ) Pag. 7, 29	RUSSO ( <i>Progr. Feder.</i> ) Pag. 8, 17, 19 e <i>passim</i>
MARRA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia ..... 13, 28	SALVATO ( <i>Rif. Com. Progr.</i> ) ..... 9, 18
PALUMBO ( <i>PPI</i> ), relatore alla Commissione 3, 14	SCOPELLITI ( <i>Forza Italia</i> ) ..... 11, 28
PREIONI ( <i>Lega Nord</i> ) ..... 4, 5, 6 e <i>passim</i>	SENESE ( <i>Progr. Feder.</i> ) ..... 27, 30
RIZ ( <i>Misto e SVP</i> ) ..... 4, 7, 14 e <i>passim</i>	SILQUINI ( <i>CCD</i> ) ..... 12, 19

*I lavori hanno inizio alle ore 15,15.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(1386) Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa, risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simeone ed altri; Finocchiaro Fidelbo ed altri; Saraceni ed altri; Grimaldi ed altri; Milio.** *Approvato dalla Camera dei deputati*

**(485) LAFORGIA ed altri: Inserimento dell'articolo 290-bis del codice di procedura penale con la previsione dell'interrogatorio delle persone sottoposte a misure interdittive**

**(639) PALUMBO ed altri: Modifica dell'articolo 294 del codice di procedura penale con la previsione dell'interrogatorio delle persone sottoposte a misure cautelari personali**

**(660) SALVATO ed altri: Modifica della disciplina delle misure cautelari nel processo penale**

**(771) MANCONI ed altri: Norme in materia di custodia cautelare**

**(1360) LISI: Modifiche dell'articolo 275, comma 4, e 286 del codice di procedura penale in tema di criteri di scelta delle misure cautelari e di divieto di custodia cautelare in carcere per motivi di salute**

*(Seguito della discussione congiunta e rinvio)*

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1386, 485, 639, 660, 771 e 1360.

Riprendiamo l'esame sospeso nella seduta di ieri.

**PALUMBO, relatore alla Commissione.** Signor Presidente, inizierò ricordando le conclusioni alle quali è pervenuta la Commissione nella seduta di ieri, nella quale è emersa da parte di tutti i rappresentanti dei Gruppi intervenuti la volontà di pervenire in tempi rapidissimi all'approvazione del disegno di legge. Nella stessa sede è stato convenuto di riunire questa mattina un comitato informale aperto al contributo di tutti i componenti della Commissione che intendessero intervenire per individuare i punti sui quali è possibile registrare un'ampia convergenza rispetto ad eventuali modifiche del testo approvato in sede referente. Posso darvi conto delle conclusioni alle quali siamo pervenuti questa mattina e che sostanzialmente tendono a mantenere inalterato l'impianto e la fisionomia del testo già approvato dalla Commissione, limitando le modifiche soltanto a piccolissimi ritocchi che illustro brevemente.

L'indicazione più significativa concerne la questione della procedibilità per il reato di cui all'articolo 371-bis del codice penale ed in tal senso è stato presentato un emendamento all'articolo 25 del testo in esame. Si è in pratica ritenuto di recuperare il testo originario

dell'emendamento già presentato in Commissione che prevedeva il mantenimento della sospensione del procedimento per l'incriminazione per il reato di cui all'articolo 371-bis del codice penale fin quando non sia intervenuta la sentenza di primo grado, ovvero fin quando il procedimento non sia in altro modo definito con archiviazione o non luogo a procedere. Il testo approvato dalla Commissione prevedeva invece la sospensione del procedimento fino al provvedimento di rinvio a giudizio. In sostanza l'efficacia della sospensione viene posticipata fino alla pronuncia della sentenza di primo grado.

Inoltre, per consentire la partecipazione alle attività procedurali della persona offesa dal reato, il comitato ha concordato sulla opportunità di due modifiche all'articolo 18 che, come è noto, riguarda l'accesso al registro delle notizie di reato, secondo quanto disciplinato dall'articolo 335 del codice di procedura penale. In tal modo si consente l'accesso non solo all'indagato e al suo difensore, ma anche alla persona offesa dal reato e al suo difensore.

Nell'ambito della stessa logica è stata suggerita una modifica all'articolo 22 che concerne l'attività di indagine compiuta dalle parti private, ai sensi dell'articolo 38 delle norme di attuazione del codice di procedura. Anche in questo caso la volontà è quella di consentire alla persona offesa dal reato di presentare al giudice elementi che egli reputi rilevanti ai fini della decisione. Nel testo approvato dalla Commissione in sede referente questo potere era limitato unicamente alla persona indagata e al suo difensore.

Sulla base di questa sostanziale intesa raggiunta in sede di comitato, penso di poter ringraziare i colleghi che hanno acceduto alla richiesta di rinunciare alla presentazione di altri emendamenti. Infatti, nella seduta di ieri è stato convenuto che, ove le proposte emendative fossero state limitate a pochi punti di non particolare valenza sotto il profilo della normativa definita dalla Commissione, i Gruppi avrebbero rinunciato alla presentazione di altri emendamenti. Prendo atto con soddisfazione che questo impegno è stato mantenuto e in questo senso vorrei rivolgere un invito al senatore Riz, unico proponente di altri emendamenti, a rinunciare ad essi in modo da favorire la rapida approvazione del testo in esame.

**PRESIDENTE.** Mi associo all'invito rivolto dal relatore al senatore Riz.

**RIZ.** Signor Presidente, accolgo il suo invito e quello del relatore e dichiaro di ritirare gli emendamenti da me presentati.

**PRESIDENTE.** Grazie, senatore Riz.

**PREIONI.** Signor Presidente, le chiedo di sospendere i lavori della Commissione in sede deliberante e di riesaminare la possibilità di rimettere all'Aula la trattazione della materia in oggetto. Faccio questa richiesta alla luce di un comunicato stampa diffuso nel primo pomeriggio secondo il quale circa 200 pubblici ministeri di ogni parte d'Italia, tra i quali alcuni dei magistrati più noti ed impegnati nella lotta contro la criminalità organizzata (dal dott. Caselli al dott. Vigna, al dott. Borrelli,

al dott. Cordova) hanno sottoscritto un lungo documento nel quale esprimono disagio e preoccupazione nei confronti delle innovazioni più importanti contenute nel disegno di legge sulla custodia cautelare attualmente all'esame del Senato.

I magistrati requirenti non si limitano ad esprimere le perplessità manifestate su alcune norme del progetto da parte dell'Associazione nazionale magistrati, ma criticano la «cultura» che, a loro avviso, «pervade l'intero disegno di legge» e che «si muove nell'ottica, da un lato, del sospetto generalizzato nei confronti dell'attività dei magistrati e, dall'altro, della acritica apertura ad una sorta di formazione della prova da parte dei difensori degli imputati o indagati». Per queste ragioni chiedono «un non precipitoso, ma sereno e meditato approfondimento», respingendo tentativi di «strozzare il dibattito al Senato, evitando che un testo di tale importanza venga discusso e votato in Aula».

«Pur riconoscendo che la Commissione giustizia del Senato» (così esordisce il documento al quale mi riferisco) «ha eliminato alcune delle più vistose storture contenute nel testo a suo tempo approvato dalla Camera dei deputati, troppi restano i fattori di turbamento di un corretto e proficuo svolgimento dell'iter processuale perchè, pur nel doveroso rispetto delle scelte che il Parlamento riterrà di effettuare, si resti in silenzio». Nella premessa, i magistrati parlano di «stupore» e di «dolore» per il rischio che, a tre anni dalle stragi di Capaci e di via D'Amelio, possano «essere poste nel nulla proprio quelle riforme che, in un momento di grande tensione civile e morale, il Parlamento ritenne di approvare sulla scorta delle indicazioni, dei suggerimenti, delle iniziative di Giovanni Falcone». La critica e le obiezioni dei pubblici ministeri sono generalizzate e riguardano sostanzialmente tutte le previsioni della normativa che si vorrebbe varare. Così, si prende di mira l'articolo 2 che «circonda gli interrogatori delle persone in stato di detenzione di una serie di pretese garanzie e di correlative sanzioni processuali addirittura di inutilizzabilità»...

CONTESTABILE. Signor Presidente, chiedo scusa: dopo verrò anch'io autorizzato a leggere il comunicato che mi ha mandato mia nonna: mia nonna è persona perbene...

PRESIDENTE. Ormai il senatore Preioni ha già letto il comunicato nella quasi totalità.

CONTESTABILE. Allora, però, anche quello che mi ha mandato mia nonna lo posso leggere. I pubblici ministeri sì e mia nonna no? Eh, no!

GUALTIERI. Poi non dite che nascono contestazioni: io avevo invitato la Presidenza a non far leggere niente.

PRESIDENTE. Non mi risulta, senatore Gualtieri.

PREIONI. Signor Presidente, chiedo di non essere interrotto: ho chiesto la parola, mi è stata data e intendo andare fino in fondo.

Riprendo a leggere il comunicato da dove mi sono fermato: «...confrontandolo negativamente con quell'articolo 22 che, invece, consente al difensore di inserire nel fascicolo processuale atti e documenti di prova da lui raccolti direttamente "senza alcun filtro, garanzia o controllo"».

Ora, faccio mio questo documento e chiedo che vengano sospesi i lavori della Commissione in sede deliberante e propongo che venga rimesso il disegno di legge alla decisione dell'Aula.

**PRESIDENTE.** Senatore Preioni, con l'accordo dei Gruppi parlamentari, compreso il suo Gruppo, è stato assegnato questo disegno di legge in sede deliberante alla nostra Commissione. Esiste un Regolamento in base al quale un determinato numero di commissari può richiedere un'altra volta il rinvio all'Aula; se ci sarà questa richiesta confortata dal numero di senatori prescritto, sarà fatto, ma così no.

Peraltro lei aveva chiesto la parola sull'ordine dei lavori e questo intervento non è sull'ordine dei lavori.

**PREIONI.** Come intervento sull'ordine dei lavori chiedo la sospensione della trattazione del provvedimento in sede deliberante e domando se qualcuno dei commissari aderisce alla mia proposta di trasferimento in sede referente del provvedimento stesso.

**CONTESTABILE.** È stato verbalizzato che mia nonna non è d'accordo con i pubblici ministeri?

**GUALTIERI.** Lasci stare la nonna, suvvia!

**PRESIDENTE.** Poichè la richiesta del senatore Preioni non è sostenuta dal prescritto numero di presentatori, l'esame dei disegni di legge proseguirà in sede deliberante.

Prima di passare all'esame e alla votazione degli articoli, propongo di assumere come testo base quello già accolto in sede referente per il disegno di legge n. 1386.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

#### Art. 1.

1. Al comma 3 dell'articolo 104 del codice di procedura penale, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «cinque».

**È approvato.**

#### Art. 2.

1. Dopo l'articolo 141 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 141-bis. - (Modalità di documentazione dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione). - 1. Ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, e che non si svolga in

udienza, deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti».

**RIZ.** Signor Presidente, io non voglio svolgere un intervento di carattere generale; voglio dire solo che, per quanto riguarda l'articolo 2, sono rimasto perplesso per il fatto che si inserisca, da parte della Camera, l'esigenza, a pena di inutilizzabilità, di una riproduzione fonografica o audiovisiva di ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza.

Io chiedo ai magistrati: ma voi veramente siete convinti che sia possibile, in questo paese, svolgere gli interrogatori con i mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva sempre? E siete convinti che si possa sopperire a questo con una forma di perizia ovvero di consulenza tecnica? Per me questo è tutto irrealizzabile: io voto contro l'articolo 2 perchè lo considero irrealizzabile, una vera e propria illusione che impedisce l'attuazione del codice di procedura penale, nel quale al pubblico ministero, si può essere d'accordo o meno, ma in ogni modo è stata affidata la fase di indagine.

Ripeto che io voto contro ed esprimo le mie perplessità.

**BELLONI.** Io voto contro l'articolo 2 perchè snatura il testo approvato dalla Camera.

**RIZ.** È diventato ancora peggiore.

**GUALTIERI.** Io voto contro l'articolo 2 perchè ricorderanno i colleghi che proprio all'inizio, quando venne presentato il disegno di legge, era previsto addirittura di stralciarlo, rinviandolo ad un periodo successivo perchè si era chiesto al Governo se c'erano tutti gli strumenti e le possibilità di realizzare ciò che nell'articolo 2 è previsto. Siccome non ci è stata data nessuna comunicazione e poichè è impossibile dare immediata attuazione a tale articolo perchè mancano gli strumenti e non si può sopperire con le perizie e con le consulenze tecniche, io lo ritengo irrealizzabile e sbagliato, quindi dannoso per la giustizia, e dunque voto contro.

**LUBRANO DI RICCO.** Anche io voto contro l'articolo 2 soprattutto perchè prevede questa forma di documentazione per tutte le persone che si trovino in stato di detenzione. Siccome abbiamo 40.000 detenuti in Italia, è impensabile applicare una simile disposizione a 40.000 persone quando debbano essere sentite anche per fatti che non riguardano direttamente il loro procedimento penale; io avrei capito che si dovesse riprodurre l'interrogatorio di una persona detenuta in relazione al procedimento instaurato nei suoi confronti o al massimo a procedimenti connessi; ma che in Italia un detenuto in espiazione di pena che non ha

nulla a che vedere col processo in corso debba essere interrogato con questa formula, mi sembra inaccettabile, perchè dal Ministero di grazia e giustizia ho appreso che vi sono in Italia ben 40.000 detenuti, per cui in teoria 40.000 persone in Italia dovranno essere interrogate con questo sistema. È un sistema che si scontra (e mi rivolgo al Sottosegretario qui presente) con la realtà delle strutture giudiziarie certamente non munite di questi strumenti che andavano installati nelle carceri. Gli interrogatori difatti avvengono in carcere e vorrei sapere dal rappresentante del Governo se le carceri italiane sono munite di una simile strumentazione: secondo me la perizia sarà in questo caso la regola e non l'eccezione. Io avevo presentato un emendamento che non aboliva la norma ma la differiva di un anno per obbligare il Ministero a dotare le carceri, i tribunali e gli uffici giudiziari degli opportuni strumenti. L'emendamento non è stato accolto, si è preferito ricorrere alla figura del consulente e io continuo a sostenere che in questo modo il sistema si scontrerà con la realtà rendendo inapplicabile la norma. Per questi motivi, voterò contro.

RUSSO. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole su questo articolo e vorrei osservare che, per quanto le condizioni dell'amministrazione della giustizia siano poco felici, non credo che ci troviamo di fronte all'impossibilità di registrare fonograficamente gli interrogatori. Voglio ricordare infatti che lo strumento audiovisivo è solo alternativo alla registrazione fonografica e che già in sede referente il Governo ha dato assicurazioni sulla disponibilità di attrezzature adatte. Mi sembra dunque che questa norma sia praticabile ed attuabile.

Faccio inoltre presente che si fa riferimento all'interrogatorio di persone che si trovano in stato di detenzione, cioè al fatto che l'interrogatorio riguarda un imputato o, in caso di reato connesso, più imputati. Mi sembra dunque che la norma possa essere applicata e che il ricorso alla consulenza tecnica possa essere limitato solo all'ipotesi di mancanza nell'immediato di questi strumenti. Si tratta di una ipotesi che mi auguro non si verifichi nella realtà. In generale ritengo si tratti di una norma opportuna dettata non dalla sfiducia o dal sospetto nei confronti dei magistrati - voglio sottolinearlo - ma dall'esigenza di documentare nella maniera più completa interrogatori che, per la condizione psicologica in cui i detenuti si trovano, a volte possono dar luogo a dubbi interpretativi. Ritengo dunque la norma utile e tale da garantire i magistrati in quanto non nasce assolutamente da sospetto o diffidenza nei loro confronti. Credo dunque sia una innovazione positiva e per questo annuncio il voto favorevole.

LISI. Anch'io annuncio il voto favorevole sull'articolo 2. Le preoccupazioni del senatore Lubrano di Ricco sarebbero condivisibili, ma non concordo con la soluzione dallo stesso prospettata, perchè il suo emendamento tendeva a rinviare di un anno l'entrata in vigore di questa norma, mentre il problema dei rinvii lo abbiamo già affrontato per altre vicende decidendo diversamente, cioè affermando la necessità di decidere definitivamente, demandando all'Amministrazione il compito di rafforzare le difese della giustizia al fine di garantire alle carceri italiane la possibilità di essere attrezzate anche per questo tipo di interrogatori.

Mi pare che da questo punto di vista la norma in oggetto, rispetto al testo approvato dalla Camera, contenga anche una innovazione quasi obbligatoria. Infatti ci siamo resi conto che i colleghi della Camera non avevano previsto il caso in cui non fosse possibile giungere ad una soluzione, quella di riprodurre fonograficamente o audiovisivamente gli interrogatori. Credo che così come formulato l'articolo possa avere il nostro voto favorevole.

SALVATO. Anche io, signor Presidente, annuncio il voto favorevole su questo articolo. Credo che le preoccupazioni dei colleghi intervenuti siano senz'altro da prendere in considerazione, ma non mi sembrano tali da ostacolare l'entrata in vigore di questa norma. Stiamo tentando con molta fatica di costruire una corretta normativa a fronte di un testo contraddittorio come quello licenziato dall'altro ramo del Parlamento.

BRUTTI. Una notevole differenziazione rispetto alla posizione precedente.

SALVATO. Senatore Brutti, su questa materia vi sono culture e sensibilità che rispondono innanzitutto a proprie convinzioni. Tra l'altro, alla Camera il mio Gruppo ha fornito un contributo essenziale su questo provvedimento, votando a favore.

Stavo dicendo che le osservazioni formulate non mi sembrano tali da ostacolare l'entrata in vigore di una norma posta a garanzia di tutti: del detenuto e del magistrato e che è trasparente anche rispetto a quel delicatissimo momento rappresentato dall'interrogatorio.

PREIONI. Leggendo l'articolo 2 mi è sembrato che più che essere improntato a spirito di garantismo, sia ispirato alla volontà di garantire una assoluta impunità, rendendo vana ogni attività della giustizia. Ho l'impressione che gli strumenti che si vogliono introdurre per certificare l'atteggiamento tenuto nella fase di interrogatorio alla fine serviranno soltanto per creare un motivo di allungamento degli atti. Tutto dipende infatti da quella che sarà l'interpretazione dei filmati, del materiale a disposizione. Tutto servirebbe per trovare vizi nell'interrogatorio, nel modo in cui viene condotto e in questo modo si finirebbe solo per dar vita a pretestuosi - voglio sottolineare la parola pretestuosi - motivi per invalidare gli atti, per allungare le procedure al fine di garantire una impunità assoluta. A questo mirano quei parlamentari di diverse tendenze politiche che concordemente propongono e sostengono disegni di legge di questo genere o proposte di modifiche simili. Per questo motivo voterò contro.

CONTESTABILE. Vuol dire che i parlamentari vogliono dare una mano ai delinquenti?

PREIONI. Ho il diritto di dire e di pensare quello che ritengo giusto anche per far sapere al di fuori del Parlamento come credo stiano le cose.

Voglio aggiungere che è stato diffuso ieri dalla Presidenza del Consiglio un comunicato stampa in cui si legge che il Governo si dichiara

disponibile a valutare positivamente, in relazione alle indicazioni delle Camere penali, modifiche che derivassero dalla sede parlamentare riguardanti l'articolo 371-bis del codice penale coerentemente al nuovo processo. Questa dichiarazione manifesta un determinato clima.

**PRESIDENTE.** Senatore Preioni, le dichiarazioni di voto consistono solamente nell'espressione delle motivazioni del proprio voto.

**PREIONI.** La motivazione non è terminata. In altre parole, sembra di capire che le leggi non vengano fatte dal Parlamento e per volontà di questo...

**PRESIDENTE.** Senatore Preioni, il suo intervento è proprio fuori dell'ambito della dichiarazione di voto sull'articolo 2.

**PREIONI.** ...ma vengano fatte per *input* esterni e con il gradimento delle Camere penali, ad esempio.

**PRESIDENTE.** Senatore Preioni, debbo richiamarla all'ordine.

**BELLONI.** Io me ne andrei perchè mi sento offeso.

**CONTESTABILE.** Non si può continuare così, Presidente: o lei interrompe il collega Preioni o altrimenti io me ne vado perchè non sono abituato ad essere offeso in questa maniera!

**PRESIDENTE.** Senatore Contestabile, io ho interrotto il senatore Preioni! Certo, l'ho fatto gentilmente perchè sono una persona gentile.

**CONTESTABILE.** Non ne dubito.

**PRESIDENTE.** Allora non si inalberi così anche lei.

**CONTESTABILE.** Mi deve perdonare, Presidente, ma quando si va oltre il seminato non lo accetto: io non sono abituato ad essere chiamato correo con i delinquenti!

**PRESIDENTE.** Comunque l'ordine dei lavori è attribuito al Presidente: nessuno se lo arroghi.

**BRUTTI.** Il senatore Preioni non si riferiva a nessuno individualmente: diamo atto al Presidente che sta presiedendo nel modo più saggio possibile.

**IMPOSIMATO.** Io voto contro l'articolo 2 perchè, a mio avviso, la previsione della sanzione della inutilizzabilità dell'interrogatorio dell'imputato che avvenga senza la riproduzione fonografica o audiovisiva produrrà enormi difficoltà applicative a causa della mancanza di strutture adeguate.

È facile dunque prevedere un abnorme aumento del costo della giustizia penale e, soprattutto, è facile prevedere un appesantimento del processo, con un ulteriore rischio di allungamento dei tempi.

Noi protestiamo ogni giorno contro i riti lunghi e dispendiosi dei giudizi penali, ma introduciamo una serie di riforme che, lungi dall'alleggerire la macchinosità o la lungaggine del processo, ne accentuano la complessità e quindi comportano sicuramente conseguenze abbastanza preoccupanti per quanto riguarda la scarcerazione per scadenza dei termini di custodia cautelare e altri effetti molto negativi.

Quindi credo che questa norma sia effettivamente una delle più pericolose, soprattutto sotto il profilo organizzativo degli uffici giudiziari e delle carceri, e ritengo che la Commissione giustizia debba riflettere sulle sue conseguenze e debba votare contro l'articolo 2.

SCOPELLITI. Io invece intervengo per dichiarare il voto favorevole di noi rappresentanti di Forza Italia.

Io veramente ho un sogno, che spero prima o poi si possa realizzare: quello della videoregistrazione obbligatoria, perchè sono convinta che una dichiarazione, ma anche un semplice sì o un semplice no, detto con un'espressione piuttosto che con un'altra, stia ad indicare alcune verità.

Quindi, più che alla registrazione orale, credo si debba arrivare proprio alla videoregistrazione totale; però, siccome so accontentarmi anche dei piccoli passi che si compiono per arrivare a un traguardo, sono soddisfatta di questo articolo.

Concordo con il collega Russo sulle valutazioni fatte e so benissimo che gli uffici addetti sapranno e vorranno rispettare questa norma anche a costo di qualche travaglio iniziale. D'altra parte ogni novità comporta sempre qualche problema da risolvere.

Inoltre (e con questo vorrei rispondere a tutti i colleghi i quali sollevano delle obiezioni a mio avviso eccessive e forse ingiustificate) credo che nei tempi moderni, alle soglie del 2000, non possiamo fermare la macchina della giustizia al tempo del pennino; ha già tante e tante lacune, almeno diamole degli strumenti perchè si adegui al progresso tecnico al quale siamo arrivati.

DIANA. Credo che alcune perplessità qui manifestate sul contenuto della norma che vogliamo introdurre nascano da una visione a senso unico e carica di pregiudizi di tutta la tematica processuale.

Io leggo quasi per la prima volta questa norma e vi trovo una doppia garanzia: una garanzia per l'imputato in stato di detenzione, il quale, attraverso la riproduzione fonografica o audiovisiva, si mette al riparo da eventuali comportamenti vessatori dei soggetti interroganti; e una garanzia per la giustizia, che, attraverso la riproduzione fonografica o audiovisiva, può cogliere e consentire momenti ed atteggiamenti strafottenti, offensivi, irrispettosi, irrispettosi delle ragioni della giustizia, da parte dei soggetti sottoposti ad interrogatorio.

Credo che bisogna rinunciare una volta per tutte a cercare di conseguire, sfruttando la emozione presente nel paese per il protrarsi delle indagini sul fenomeno cosiddetto di Tangentopoli, dei risultati politici strumentalizzando le questioni di giustizia, cioè cercando di prendere

voti per la propria parte politica non in base a programmi nell'interesse del paese ma sfruttando l'emozione, l'indignazione, la riprovazione dell'opinione pubblica verso ciò che è emerso dalle inchieste di tangenti-topoli.

Credo che questo sia il contributo di civiltà che ciascuno di noi deve dare al paese, non già profilando interpretazioni cariche di sospetto, tutte a danno di chi non la pensa come colui che parla. Questo lo dico in generale ma lo dico anche nella specie, rispetto alle tesi che profilava qui il senatore Preioni; io con grande tranquillità dichiaro il voto favorevole a questa norma, pur avendo, nel corso della mia esistenza, che non è breve, sempre avuto una cultura non garantista; direi che non conosco quasi la cultura del garantismo; conosco - debbo confessarlo - la cultura della statualità, dell'interesse dello Stato, sono un «nipotino del regime» (così mi posso definire, dopo quasi quarant'anni di milizia democratica cristiana), ma, ciò nonostante, non trovo, in una norma del genere, pur avendo sempre davanti il preminente interesse dello Stato e della difesa sociale, non trovo, dicevo, alcuna scandalosa prospettazione delle cose che diceva il senatore Preioni: trovo semplicemente la possibilità di documentare inoppugnabilmente eventuali «sgarri», diciamo così, rispetto alla norma, eventuali illegalità, in modo tale che non avvenga (come troppe volte è accaduto rispetto a violenze subite da persone in stato di detenzione) che manchi la prova o per quel clima di omertà che si crea nella struttura carceraria o perchè l'opinione pubblica, quando vede un processo intentato da un soggetto in stato di detenzione verso un magistrato, si schiera naturalmente con il magistrato, immaginando che chi è in stato di detenzione abbia commesso anche in quella occasione un reato di oltraggio. Con questa norma si fa un passo in avanti e, se nessuno ha niente da nascondere, nel senso che nessuno dei soggetti del processo deroga o deraglia rispetto al principio di legalità ed alle norme dello Stato, io credo che la riproduzione fonografica o audiovisiva non possa nuocere a nessuno.

Quindi annuncio il mio voto favorevole sull'articolo 2.

SILIQINI. Dichiaro il mio voto favorevole all'approvazione e sinteticamente lo motivo in questi termini.

Ho sentito delle argomentazioni, da parte di chi si è dichiarato contrario (quali, ad esempio, quelle dei senatori Lubrano di Ricco, Imposimato e Preioni), che mi sembrano veramente demagogiche e che nulla hanno a che fare con lo spirito che ci hanno guidato nella valutazione e nella decisione su questa norma.

In particolare richiamo l'attenzione sul fatto che l'interrogatorio di persona detenuta è sempre caratterizzato da una forte tensione e giustamente mi sembra che un domani, quando si dovrà valutare nel processo quello che è stato detto, ciascuna delle due parti, cioè la pubblica accusa e la difesa, non possa che avere un interesse alla verifica in termini oggettivi di come si è svolto l'interrogatorio.

Mi pare dunque demagogia affermare che questa norma instaura un clima di sospetto nei confronti del magistrato. Questa norma invece garantisce semplicemente una situazione di tranquillità soprattutto per chi dovrà giudicare e che meglio potrà valutare quanto è stato detto. È sciocco sostenere la tesi secondo cui con la norma

in esame diamo un aiuto alla difesa: in realtà noi aiutiamo il giudice del processo.

In secondo luogo, non mi sembra che la riproduzione fonografica sia uno strumento dell'anno 3000. Si tratta di una semplice registrazione fonica. Utilizzare argomenti come quello per cui mancherebbero gli strumenti necessari mi sembra veramente pretestuoso. Si tratta di una semplice riproduzione fonica e credo che qualunque procura della Repubblica possa essere nelle condizioni di disporre di questa minima dotazione. La perizia viene richiesta soltanto quando si verifichi una indisponibilità e rappresenta dunque un caso di assoluta eccezionalità proprio per la semplicità degli strumenti normalmente richiesti.

Come ha detto il senatore Russo, la norma in esame va interpretata in chiave di doppia garanzia: a favore della pubblica accusa e a favore della difesa. Io direi che la garanzia è triplice, perchè opera anche a favore del magistrato giudicante e per questo voterò a favore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

### Art. 3.

1. La lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 274 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

«*a)* quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di rendere dichiarazioni né nella mancata ammissione degli addebiti;».

2. La lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 274 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

«*c)* quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni».

MARRA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Onorevoli senatori, vorrei brevemente ricordare che il Governo ha espresso la pro-

pria opinione sul disegno di legge in esame nel corso della trattazione in sede referente. I Regolamenti parlamentari prevedono che il Governo in sede deliberante si esprima in fase di discussione generale e in quella di discussione degli articoli e degli emendamenti. Nessuna di queste tre fasi è stata svolta, la Commissione sta procedendo alla votazione degli articoli e alle relative dichiarazioni di voto e il Governo per correttezza si è sempre astenuto dall'intervenire in questa fase e, se lo facesse, riaprirebbe una fase di discussione secondo quanto previsto dalle norme regolamentari. Chiederò dunque alla cortesia della Commissione, all'atto della votazione conclusiva, di poter esprimere la valutazione complessiva del Governo sul disegno di legge.

RIZ. Vorrei avere dal relatore dei chiarimenti in ordine alla previsione della rilevabilità d'ufficio della nullità prevista nell'articolo 3. Vorrei cioè sapere se ci troviamo di fronte ad una nullità assoluta o relativa.

PALUMBO, *relatore alle Commissioni*. Per stemperare il regime introdotto dalla Camera dei deputati, la Commissione ha stabilito l'opportunità di affidare al giudice il potere di rilevare anche d'ufficio la nullità. Si tratta dunque di una nullità in qualche modo atipica rispetto a quella disciplinata dal codice di procedura, perchè si concreta in un regime intermedio tra nullità assoluta e relativa.

RIZ. A me pare non esista una nullità intermedia: o è assoluta o è relativa. Quando abbiamo approvato il codice di procedura penale abbiamo inserito un articolo che sancisce la necessità che le nullità assolute siano espressamente definite da specifiche disposizioni di legge. Mi riferisco all'articolo 179, comma 2, del codice di procedura. Nel caso in esame, una nullità assoluta, inderogabile e cogente, assolutamente necessaria in questa materia, è stata trasformata in nullità relativa. Ritengo che così facendo sia stato prestato un pessimo servizio a tutto il sistema. Per questo motivo annuncio il voto contrario.

PRESIDENTE. Ho il dovere di ricordarle che quando è stato approvato l'articolo 3 in sede referente nessuno ha presentato emendamenti per correggere questo eventuale errore.

RIZ. Sono stato pregato di ritirare gli emendamenti e adesso lei afferma che non è stata presentata alcuna modifica. Tutto ciò non mi sembra logico.

PRESIDENTE. Tutti hanno presentato emendamenti in sede referente.

RIZ. L'esame in sede legislativa dà il diritto ad ogni parlamentare di presentare nuovi emendamenti. Io l'ho fatto, mi avete pregato di ritirarli, almeno non si limiti la possibilità per i parlamentari di esprimere i propri convincimenti. Non si può sempre rispondere che le proposte andavano presentate in altro momento.

BELLONI. Signor Presidente, annuncio il voto contrario facendo mie le osservazioni del senatore Riz.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Art. 4.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«2-bis. Non può essere disposta la misura della custodia cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena».

**È approvato.**

Art. 5.

1. Il comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari».

2. Il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, ovvero persona che ha superato l'età di settanta anni o che si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere».

3. All'articolo 299 del codice di procedura penale, nel comma 4-ter, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Se la richiesta di revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere è basata sulle condizioni di salute di cui all'articolo 275, comma 4, ovvero se tali condizioni di salute sono segnalate dal servizio sanitario penitenziario, o risultano in altro modo al giudice, questi, se non ritiene di accogliere la richiesta sulla base degli atti, dispone con immediatezza, e comunque

non oltre il termine previsto nel comma 3, gli accertamenti medici del caso, nominando perito ai sensi dell'articolo 220 e seguenti, il quale deve tener conto del parere del medico penitenziario e riferire entro il termine di cinque giorni, ovvero, nel caso di rilevata urgenza, non oltre due giorni dall'accertamento. Durante il periodo compreso tra il provvedimento che dispone gli accertamenti e la scadenza del termine per gli accertamenti medesimi, è sospeso il termine previsto dal comma 3».

**GUALTIERI.** Come ho dichiarato più volte nel corso del dibattito, voterò contro l'articolo 5, soprattutto perchè non posso accettare, con riferimento al comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale come modificato, queste eccezioni della «donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, ovvero persona che ha superato l'età di settanta anni o che si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere»: con questa serie di condizioni si rende facile l'uscita dalle carceri di mafiosi e delinquenti pericolosi; per esempio la possibilità di non dare assistenza alla prole può essere creata con facilità estrema in modo continuativo.

Per questi motivi, proprio per ragioni addirittura di improponibilità di una disposizione del genere, io dichiaro di votare contro questo articolo 5 con grande convinzione.

**FABRIS.** Signor Presidente, ho avuto modo di dire già questa mattina in Aula che stiamo assistendo assolutamente ad uno scempio di quelle che erano le regole basilari che organizzavano il nostro ordinamento. Questa norma è un altro esempio di questo scempio.

Non possiamo permettere che i magistrati siano completamente disarmati di fronte alla delinquenza. Noi qui ci troviamo in un crescendo di delinquenza e in una diminuzione degli strumenti che diamo ai giudici per poterlo combattere: questa è la realtà. Le norme che stiamo votando si prestano ad essere aggirate in tutti i modi e a permettere ai delinquenti di non scontare la loro pena.

Per tali motivi io sono assolutamente contrario a quest'articolo. (*Commenti del senatore Laforgia*). È impossibile andare avanti così, per cui non mi interessa niente: ci sarà qualche innocente in galera ma finalmente i colpevoli andranno dentro! (*Commenti della senatrice Scopelliti*). Vai a raccontarlo alla gente che è stata scippata per strada, alla gente che è stata ammazzata per strada, ai parenti delle vittime, vai a raccontare queste cose! Vaglielo a raccontare e vedrai cosa ti dicono! Questa è la realtà! Noi incontriamo la gente che ci tira la giacchetta e ci dice: «Ragazzi, dovete farci giustizia!». Questa è la verità!

**PRESIDENTE.** Senatore Fabris, lei può fare una dichiarazione di voto, ma non può creare questa sceneggiata!

**LAFORGIA.** Intervengo in parziale dissenso dal mio Gruppo, e limitatamente alla proposta modifica del comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale.

Come la Commissione sa, ho presentato un emendamento perchè l'inciso «salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza» non riguardasse le persone in gravi condizioni di salute incompatibili con lo stato di detenzione.

Mi rendo conto che la Commissione non è orientata ad approvare quell'emendamento, non insisto perchè sia messo ai voti, ma faccio una dichiarazione di voto ribadendo i concetti espressi, che sono i seguenti.

Avendo la sensazione che la Commissione non ritiene di modificare il testo del comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale nel senso proposto dall'emendamento a firma mia e del senatore Lisi, anche per non mettere in discussione altre norme, con il rischio di ulteriori ritardi nel varo del disegno di legge, non insisto perchè sia messo ai voti il ricordato emendamento.

Ribadisco però che la tutela della salute e quindi della vita anche di imputati di gravi delitti non può essere subordinata ad altre esigenze, trattandosi di diritto primario costituzionalmente garantito.

Si perde peraltro l'occasione di un messaggio culturale particolarmente opportuno nel momento in cui si vanno diffondendo istanze giustizialiste che travolgono i diritti inviolabili della persona.

PREIONI. Signor Presidente, chiedo la pubblicità della seduta con l'attivazione dei mezzi audiovisivi interni, ai sensi dell'articolo 33, comma 5, del Regolamento.

PRESIDENTE. Senatore Preioni, questa richiesta avrebbe dovuto essere avanzata per motivi organizzativi, prima della seduta (per potersi organizzare). Comunque la reputo legittima e quindi dispongo l'attivazione dell'impianto audiovisivo interno per la pubblicità dei nostri lavori.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto a nome del suo Gruppo il senatore Russo.

RUSSO. Annunzio il voto favorevole del mio Gruppo su questa norma, che modifica in senso a nostro parere migliorativo il testo attuale del codice di procedura penale e non toglie assolutamente ai magistrati, qualora se ne ravvisi la necessità, gli strumenti per rispondere ad eventuali esigenze cautelari che richiedano la carcerazione preventiva, la quale, non dimentichiamolo, in base alle norme del codice, deve essere pur sempre una misura di carattere eccezionale, perchè il nostro codice dice che vi si ricorre solo quando ogni altra misura è inadeguata.

Quindi a me sembra che questa norma rappresenti una soluzione equilibrata, tra l'altro facendo salva anche, in questi casi, la possibilità di custodia cautelare qualora ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

Io comprendo le ragioni esposte dal collega Laforgia e posso anche dire che intimamente le condivido, però mi sembra proprio che la discussione che si è svolta qui in Commissione abbia dimostrato che questa formulazione rappresenta un punto di equilibrio saggio e positivo e quindi voteremo a favore dell'articolo 5.

SALVATO. Signor Presidente, anch'io voterò a favore di questo articolo. Ritengo, come un attimo fa diceva il collega Russo, che esso rappresenti un passo in avanti rispetto alla situazione attuale.

Mi dolgo del fatto che non si sia potuta accogliere la formulazione avanzata dal collega Laforgia, perchè la questione che egli pone è una questione concreta e reale; parlare di incompatibilità con lo stato di detenzione e prevedere lo stato di detenzione ugualmente è una delle tante contraddizioni presenti in questo testo.

Però potremo in futuro tentare di trovare una soluzione anche rispetto a questo problema.

Vorrei dire agli altri colleghi che hanno preoccupazioni di segno opposto che mi sembra le loro preoccupazioni siano molto al di sopra degli effetti concreti che questa normativa può produrre.

LISI. Annuncio voto favorevole facendo presenti, in estrema sintesi, due circostanze.

La prima è che ciò che ha detto il collega Laforgia non è altro che quello che noi avevamo sostenuto con l'emendamento a mia firma.

Naturalmente, come ha già avuto modo di dire una collega in precedenza, mi posso accontentare anche dei piccoli passi.

Ringrazio la collega Salvato per aver sottolineato quanto il collega Laforgia ha ritenuto di riportare nella sua dichiarazione di voto.

Risulta peraltro già assegnato alla Commissione giustizia, un disegno di legge a mia firma che tenta di rimettere ordine in questi casi e per queste circostanze.

Ritengo soprattutto di poter aderire a quanto detto dal senatore Laforgia, con tutte le dovute riserve per quanto avremmo potuto fare e non abbiamo fatto, ripromettendoci di farlo con altro disegno di legge. Per questi motivi annuncio il voto favorevole sull'articolo in esame.

SILIQUINI. Dichiaro il voto favorevole, richiamandomi alle argomentazioni del senatore Lisi e della senatrice Salvato. Abbiamo già detto che tutto è perfezionabile, ci adopereremo in futuro per perfezionare quel che dovesse risultare carente. In questo momento ritengo opportuna una veloce approvazione del testo e quindi dichiaro il voto favorevole.

RIZ. Dichiaro il voto contrario sull'articolo 5, facendo mie le motivazioni espresse dai colleghi intervenuti prima di me.

DIANA. Dichiaro il voto favorevole e per assecondare la maggior speditezza dei nostri lavori esporrò alla fine le ragioni di tale voto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5.

**È approvato.**

#### Art. 6.

1. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 278 del codice di procedura penale, dopo la parola: «continuazione» sono aggiunte le seguenti: «della recidiva» ed è soppressa la parola: «aggravanti».

2. Al comma 1 dell'articolo 278 del codice di procedura penale l'ultimo periodo è abrogato.

RIZ. Signor Presidente, devo dire di avere molte perplessità su questo articolo. Il legislatore sostanzialmente non dovrebbe allontanarsi del tutto dal sentimento popolare, dall'orientamento della maggioranza del popolo. Richiamo l'attenzione di tutti sul fatto che nella determinazione della pena e dell'applicazione delle misure di sicurezza addirittura non si dovrebbe tener conto della recidiva. Non so se sia saggio legiferare in questa materia. Oltretutto non comprendo in che modo possa essere conciliata questa innovazione con il disposto dell'articolo 133 del codice penale, secondo il quale il giudice deve necessariamente tener conto dei precedenti penali e giudiziari di chi è soggetto alla sua decisione. Ritengo si commetta dunque non solo un errore di fondo ma una palese violazione del principio in vigore in Europa, e in tutto il mondo della rilevanza della recidiva nella determinazione della pena. Voler abolire questa previsione significa andare contro un principio fondamentale. Si sta procedendo verso un eccesso di tutela dei difensori e dei difesi, un eccesso in totale contrasto con il sentimento della maggioranza del popolo.

Vorrei sapere come potrà orientarsi il giudice della decisione. Infatti, secondo il nuovo testo dell'articolo 278 del codice penale, non si dovrebbe tener conto della recidiva, mentre secondo l'articolo 133 dello stesso codice il giudice deve valutare i precedenti penali. Si tratta di una assurdità assoluta, di un sovvertimento totale dell'ordinamento penale.

PRESIDENTE. L'articolo 133 del codice riguarda il libero convincimento del giudice, mentre la recidiva rappresenta un riferimento specifico per un calcolo matematico.

BELLONI. Signor Presidente, annuncio che, a partire dall'articolo 4, sul quale ho votato favorevolmente, la mia posizione sarà di voto positivo, pur mantenendo ferme le critiche nei confronti del testo che ritengo in alcuni punti peggiorativo di quello approvato dalla Camera. Voterò a favore per evitare il pericolo che questo disegno di legge non sia approvato e perduri ulteriormente l'attuale disciplina dell'istituto della custodia cautelare. Ritengo sia meglio una cattiva legge piuttosto che la situazione attuale.

RUSSO. Vorrei osservare, in relazione all'intervento del senatore Riz, che il testo in discussione ripristina la disposizione originaria sul punto contenuta nel codice di procedura penale che stabiliva che ai fini del computo della pena in funzione delle misure cautelari non si tenesse conto della recidiva. Non credo vi sia contraddizione con l'articolo 133 del codice penale secondo il quale il giudice, in sede di applicazione della pena, deve tener conto di una serie di circostanze. Nel caso in esame si tratta infatti di stabilire come viene calcolata la pena ai fini della custodia cautelare.

Per quanto riguarda il sentimento popolare, posso aggiungere che a volte indica principi giusti e sensati, cui ha fatto riferimento il senatore

Riz, come ad esempio in relazione al pericolo di reiterazione del reato, indicato come uno degli elementi che il giudice deve considerare ai fini delle misure cautelari. Non vi è dubbio che la recidiva possa essere considerata in tal modo, ma non in sede di calcolo preventivo della pena. Si tratta infatti di un elemento che attiene alla personalità del soggetto e che il giudice è libero di valutare. Per questi motivi annuncio il voto favorevole.

CONTESTABILE. Come abbiamo ribadito più volte, avremmo preferito il testo approvato dalla Camera, tanto è vero che non abbiamo presentato alcun emendamento ad esso. Comunque, siamo d'accordo con chi ha sostenuto che anche il testo in esame è preferibile alla attuale situazione e, per accelerare per quanto possibile la votazione del disegno di legge, da questo momento rinunciamo ad ogni dichiarazione di voto, salvi fatti nuovi ed imprevedibili al momento che giustifichino nuovi interventi. Invito i rappresentanti degli altri Gruppi d'accordo con me a rinunciare alle dichiarazioni di voto per giungere al più presto alla definizione del provvedimento.

LISI. Annuncio il voto favorevole e faccio mia la proposta del senatore Contestabile, rinunciando ad ogni altra dichiarazione di voto, salvo fatti nuovi che dovessero impegnarci in una discussione diversa.

FABRIS. Signor Presidente, ho già avuto modo di dire che stiamo assistendo assolutamente alla barbarie più assoluta...

LISI. Usi termini più accettabili. È vero che i barbari erano al Nord, ma non si può parlare così.

FABRIS. Era barbaro il codice precedente? Allora eravate tutti barbari, ma io mi sono tolto tanto di cappello e i miei maestri all'università hanno elogiato quell'opera. Mi meraviglio che proprio dalla sua parte vengano queste considerazioni: quello era un monumento al diritto e l'avete messo sotto i piedi.

Ho dei figli e voglio che resti a verbale che il loro padre non ha tradito quello che era lo spirito di giustizia che c'è sempre stato in questo paese. Farò tutto quello che è possibile perchè queste cose non passino: non voglio che vengano a rinfacciarmi che è anche colpa mia se nel nostro paese avvengono certi fatti delittuosi.

CONTESTABILE. L'augurio della Commissione è che i figli siano diversi dal padre. (*ilarità*).

DIANA. Siccome ho sicuramente più figli del senatore Fabris, non sono tanto preoccupato che questa norma crei condizioni di invivibilità per i miei figli, quanto che si diffonda quella cultura che involontariamente trovo sottesa nelle dichiarazioni del senatore Fabris.

Questa norma, è stato ricordato dal collega, si limita a reintrodurre ciò che il decreto-legge n. 60 del 1991 aveva tolto nel vecchio codice, quindi è il *revival* di una norma entrata in vigore il 24 ottobre 1989 nel nostro paese.

Nonostante gli alti lai della miglior parte dello spirito popolare enunciato dal senatore Riz, il cosiddetto *Volksgeist*, non mi pare che in questi anni, per quanto abbia tenuto le orecchie abbastanza aperte in relazione allo spirito di giustizia popolare, qualcuno abbia avuto a che dire in qualsivoglia sede sulla introduzione nel codice del 1989 della stessa precisa dizione che oggi andiamo a reintrodurre.

Senatore Fabris, in questa Commissione non ci sono più i grandi legislatori ateniesi e nessuno di noi possiede quella saggezza che è stata tramandata nei secoli, siamo uomini più modesti, ma abbiamo tutti le sue preoccupazioni. Nel momento in cui ci accingiamo a svolgere dichiarazioni di voto, vorrei che al di là della evocazione pura e semplice di un pericolo indistinto e generico, chiamato a gran voce e non precisato, si fornisse qualche elemento per sapere di che cosa si tratta. Vorrei sapere a quali pericoli la comunità nazionale e quindi anche la mia famiglia andranno incontro. Non gradisco ammonimenti fatti ad alto tono di voce senza alcuna specificazione delle ragioni precise di pericolo cui andremmo incontro.

PIERONI. Vorrei fare un richiamo al Regolamento. In Italia vige il principio che nelle Assemblee parlamentari si usi la lingua italiana. Ho il massimo rispetto per le minoranze linguistiche e mi farebbe piacere che si potessero adoperare altre lingue usate nella penisola, come lo sloveno, il tedesco, l'albanese, il francese inoltre si potrebbe discutere se alcuni dialetti possano configurarsi come lingue. Il senatore Diana ha tuttavia usato un'espressione in lingua tedesca che io non conosco e vorrei che ne venisse data l'esatta traduzione.

PRESIDENTE. Il senatore Diana ha anche tradotto l'espressione, parlando di spirito popolare.

Metto ai voti l'articolo 6.

**È approvato.**

#### Art. 7.

1. L'articolo 280 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 280. - (*Condizioni di applicabilità delle misure coercitive*). - 1. Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo e dall'articolo 391, le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.

2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare».

**È approvato.**

## Art. 8.

1. Il comma 1 dell'articolo 291 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«1. Le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda, nonché tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate».

2. Il comma 1-bis dell'articolo 291 del codice di procedura penale è abrogato.

RIZ. Riguardo questo articolo debbo dire che era meglio il testo approvato dalla Camera dei deputati. Pertanto dichiaro che voterò contro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 8.

**È approvato.**

## Art. 9.

1. Il comma 2 dell'articolo 292 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«2. L'ordinanza che dispone la misura cautelare contiene, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio:

a) le generalità dell'imputato o quanto altro valga a identificarlo;  
b) la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate;

c) l'esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato;

c-bis) l'esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, nonché, in caso di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, l'esposizione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all'articolo 274 non possono essere soddisfatte con altre misure;

d) la fissazione della data di scadenza della misura, in relazione alle indagini da compiere, allorché questa è disposta al fine di garantire l'esigenza cautelare di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 274;

e) la data e la sottoscrizione del giudice».

2. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 292 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«2-ter. L'ordinanza è nulla anche se la richiesta del pubblico ministero, sulla quale si fonda, non contiene gli elementi a favore della persona nei cui confronti essa è disposta indicati nel comma 1 dell'articolo 291».

FABRIS. Ci troviamo di fronte alla solita questione. Non capisco perchè la nullità debba essere rilevabile anche d'ufficio. Certo il testo della Camera anche in questo caso era migliore di quello che abbiamo elaborato.

Non capisco perchè, signor Presidente, con tanta celerità e precipitazione si debba approvare un testo che da più parti viene considerato peggiore di quello approvato dalla Camera dei deputati, così come ha detto anche il senatore Riz. A questo punto inviterei tutta la Commissione a prendere tempo per riflettere sulla questione.

PRESIDENTE. Abbiamo avuto tutto il tempo. Prima abbiamo approvato il disegno di legge in sede referente e poi ci è stato assegnato in sede deliberante.

FABRIS. Comunque voterò contro l'articolo 9. Ho sentito dire che avremo modo in altro momento di aggiustare questo testo. Approvare oggi un articolato sapendo già che un domani dovremo rimetterci mano mi sembra un ragionamento obbrobrioso.

RIZ. Contrariamente a chi mi ha preceduto non avrei nulla da dire sulla rilevanza d'ufficio della nullità, che non era assoluta prima e non lo è neanche adesso.

Invece le mie perplessità nascono in relazione al comma 2-ter che abbiamo introdotto. Già quando è stato votato avevo espresso le mie perplessità perchè come facciamo a dire che l'ordinanza è nulla anche se la richiesta del pubblico ministero, sulla quale si fonda, non contiene indicati nel comma 1 dell'articolo 291 gli elementi a favore della persona nei cui confronti essa è disposta?

In primo luogo, cos'è un elemento a favore? Sorgeranno infinite questioni se ne è stato tralasciato uno. Non possiamo essere così generici. Veramente il pubblico ministero avrà difficoltà inimmaginabili perchè nell'ordinanza mancherà sicuramente qualche elemento a favore.

Vi inviterei a modificare il comma. È necessario tener conto delle osservazioni che saranno fatte perchè per il pubblico ministero considerare tutti gli elementi a favore rappresenta un lavoro improbo. Chi ha fatto il pubblico ministero non credo sia in grado di poter dire di essere riuscito sempre a considerare tutti gli elementi a favore e per questo credo sia necessario meditare sull'introduzione di una previsione di nullità. Io ho grande ammirazione per i magistrati, però non credo che i pubblici ministeri saranno in grado di portare tutti gli elementi a favore e dunque tutte le ordinanze saranno nulle *a priori*. Ho letto la norma e credo che creeremo una miriade di difficoltà alla giustizia.

Vi è poi un altro elemento. Ci siamo chiesti se la decisione sarebbe stata diversa qualora vi fosse stata una valutazione differente sulla incidenza? Dobbiamo valutare se gli elementi non indicati a favore hanno una incidenza sulla valutazione dell'ordinanza del gip. Questo ostacolo non può essere aggirato e allora forse si doveva indicare una rilevanza nel caso in cui quegli elementi abbiano una incidenza negativa per l'interessato. Invece si afferma che qualsiasi omissione, anche quella che non ha incidenza sulla decisione, comporta la nullità dell'ordinanza.

Per questo motivo voterò contro la norma, perchè sono convinto che si tratti di una pessima formulazione.

PREIONI. Signor Presidente, ho fatto richiesta di trasmettere la seduta attraverso il sistema audiovisivo e non ho avuto risposta o forse non l'ho capita. Vorrei delle informazioni al riguardo.

PRESIDENTE. La richiesta doveva essere presentata prima dell'inizio della seduta.

PREIONI. Credo che dal momento in cui viene fatta la richiesta dovrebbero essere sospesi i lavori della Commissione.

PRESIDENTE. Non è così. Se il suo intento è quello di far sospendere i lavori della Commissione, lo dica chiaramente.

PREIONI. Non capisco perchè qualcuno dovrebbe decidere i tempi di lavoro.

Vorrei fare anche un richiamo al Regolamento. In quest'Aula non si dovrebbe fumare, invece qualcuno lo sta facendo.

PRESIDENTE. Non vi è disposizione dei senatori questori in merito. Solo una disposizione esplicita in questo senso da parte dei questori potrebbe impedire di fumare.

PREIONI. Inoltre in Aula non c'è posto per tutti i senatori.

PRESIDENTE. Ne parleremo in sede di Ufficio di Presidenza.

Voglio anche dirle che il sistema audiovisivo, nonostante la richiesta sia stata fatta in ritardo, sta per essere attivato. In generale, però, ribadisco che richieste del genere vanno presentate per tempo.

RUSSO. Brevissimamente vorrei dire che le perplessità esposte dal senatore Riz riguardano per la verità l'articolo 8 più che l'articolo 9. Si tratta di perplessità che avevamo già espresso in sede referente, però lo specifico emendamento presentato al riguardo non è stato approvato. Comunque non insisto su quella norma, e dichiaro che voterò a favore del testo in esame.

Vorrei aggiungere che la norma contenuta nell'articolo 8, così come formulata, ha una sua logica, secondo la quale gli elementi a favore dell'imputato che devono essere indicati sono pur sempre in relazione alla richiesta di custodia cautelare. Su questo punto abbiamo accettato il testo proposto dalla Commissione e voteremo a favore.

Circa il comma 2 dell'articolo 9, vorrei dire che secondo me è migliorativo rispetto al testo licenziato dalla Camera, che prevedeva una sanzione particolare di nullità soltanto per determinati casi nell'ambito dell'ordinanza di custodia cautelare, mentre aver riportato la rilevabilità d'ufficio della nullità all'inizio della disposizione dell'articolo 292 del codice conferisce all'istituto una omogeneità che mi sembra positiva. Per questo motivo annuncio il voto a favore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 9.

**È approvato.**

Art. 10.

1. Al comma 3, primo periodo, dell'articolo 293 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le parole: «insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa».

**È approvato.**

Art. 11.

1. All'articolo 294 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale»;

b) al comma 1, dopo le parole: «custodia cautelare» sono aggiunte le altre: «in carcere» ed il secondo periodo è abrogato;

c) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare, sia coercitiva che interdittiva, l'interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione.

1-ter. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve avvenire entro il termine di quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa istanza nella richiesta di custodia cautelare»;

d) nel comma 3, le parole: «con riferimento alla custodia cautelare» sono soppresse;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del pubblico ministero non può precedere l'interrogatorio del giudice».

RIZ. Anche in questo caso ho molte perplessità circa la lettera b) del comma 1: perchè si fa riferimento solo al carcere? A me sembra che il giudice possa operare anche nel suo ufficio e anche nei confronti di una persona non arrestata. Perchè solo in carcere?

PRESIDENTE. Il termine dei cinque giorni riguarda soltanto l'applicazione della custodia cautelare. Per le altre misure è previsto il termine di dieci giorni.

RIZ. Sarebbe bene precisare che tutti intendono questa interpretazione, perchè non risulta in modo particolarmente chiaro.

PRESIDENTE. Risulta dalla lettera c) dell'1-bis laddove si parla di altra misura cautelare.

RIZ. Inoltre sono decisamente contrario al comma 2 perchè si inverte completamente il sistema che avevamo scelto nella procedura penale proprio in questa Commissione. Partimmo allora proprio dalla premessa che il pubblico ministero doveva assolvere a questo compito di indagine. Adesso, invece, si afferma che l'interrogatorio da parte del pubblico ministero della persona in stato di custodia cautelare non può precedere l'interrogatorio del giudice. Così si rende vana ogni possibilità di indagine da parte del pubblico ministero. Trovo questa norma di estrema gravità.

Il pubblico ministero non potrà fare più nulla. Questa è la verità.

PRESIDENTE. Già avrà fatto l'arresto, che è molto.

RIZ. Quante volte proprio in base all'interrogatorio il pubblico ministero ci ha ripensato? Una indagine senza interrogatorio per me è di una gravità estrema. Sono decisamente contrario e voterò di conseguenza. Questa non è solo un'offesa nei confronti del pubblico ministero, ma è anche contro gli interessi di coloro che subiscono queste misure. Si tratta di una chiara violazione degli interessi delle persone che si trovano in queste condizioni.

SENESE. Non mi pare di poter concordare con le osservazioni del senatore Riz perchè il sistema del codice è improntato al criterio che l'interrogatorio non è lo strumento privilegiato delle indagini, tanto è vero che la persona sottoposta ad indagine ha il diritto, assicurato dalla Costituzione, dagli strumenti internazionali di tutela dei diritti dell'uomo e dallo stesso codice, di non rispondere all'interrogatorio.

Si osservi inoltre che colui che viene privato della libertà personale, secondo un principio di civiltà accolto a livello internazionale, ha diritto di trovarsi nel più breve tempo possibile dinanzi ad un giudice indipendente che valuti la legittimità o meno dello stato di detenzione.

Ora, il sistema del nostro codice - nel momento in cui fa del pubblico ministero una parte, senza nulla togliere alla sua indipendenza, e consente a tale parte d'interrogare l'indagato privato della libertà prima ancora che questi abbia potuto esporre al giudice le proprie ragioni - non assicura all'imputato detenuto quella garanzia che gli strumenti internazionali gli garantiscono.

Infine, è vero quanto dice il senatore Riz che in alcuni casi il tempestivo interrogatorio del pubblico ministero può risolversi a vantaggio dello stesso detenuto, nel senso che attraverso l'interrogatorio il pubblico ministero, per esempio, potrebbe acquisire elementi che lo inducano a chiedere la revoca della misura; ma proprio in considerazione di questo abbiamo previsto, e in ciò sta un passo avanti rispetto alla normativa approvata dalla Camera, che, ove il pubblico ministero ritenga che possano sussistere queste condizioni, ne faccia esplicita menzione nella richiesta che rivolge al giudice per le indagini preliminari, il quale a questo punto è tenuto a procedere all'interrogatorio entro 48 ore, un termine abbreviato che torna a vantaggio dell'imputato detenuto, della celerità delle indagini e della tempestività dell'intervento del pubblico ministero.

In definitiva mi pare che questa norma realizzi un equilibrato contemperamento delle esigenze di garanzia, che sono alla base dell'impianto del nuovo codice, con le ragioni dell'efficienza e nel contempo elimini quella discrasia che il comma 6 dell'articolo 294 introduceva consentendo al pubblico ministero di interrogare immediatamente, prima del giudice, la persona privata della libertà personale.

Questa è la ragione per la quale a nome del mio Gruppo voterò a favore di questa norma.

PREIONI. Voglio segnalare che in questo momento non è presente il rappresentante del Governo e non è possibile procedere in sede deliberante.

PRESIDENTE. L'assenza del Governo è del tutto momentanea.

BELLONI. Per quanto mi riguarda non ho bisogno di attendere il rappresentante del Governo.

Qui si sono fatte disquisizioni di carattere demografico e linguistico, io vorrei spendere una parola a favore della lingua italiana. Al comma 1-ter si usa il tempo indicativo anziché il congiuntivo. Questo errore grammaticale è presente più volte nel testo della legge e non credo sia edificante. In questo comma 1-ter siamo in presenza di un dubbio e quindi si dovrebbe dire: «se il pubblico ministero ne faccia istanza nella richiesta di custodia cautelare».

Sul piano politico comunque rimangono ferme le mie dichiarazioni che voterò a favore nel timore che questa legge non possa essere approvata.

RIZ. Il legislatore deve usare l'indicativo.

BRUTTI. Può andare bene così.

PREIONI. Vorrei fare un richiamo al Regolamento. La senatrice Scopelliti poco fa ha definito il mio comportamento: ostruzionismo becero. Forse si è trattato di un errore.

SCOPELLITI. Non era un errore.

PRESIDENTE. Poiché questa considerazione del senatore Preioni si configura come fatto personale, egli avrà diritto di proporla solo al termine della seduta, se lo riterrà opportuno.

Metto ai voti l'articolo 11.

**È approvato.**

#### Art. 12.

1. Il comma 3 dell'articolo 297 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«3. Se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi commessi an-

teriormente alla emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere *b*) e *c*), limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri, i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave. La disposizione non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione ai sensi del presente comma».

2. Al comma 4 dell'articolo 297 del codice di procedura penale, le parole: «Salvo quanto disposto dall'articolo 304, comma 2,» sono soppresse.

PREIONI. Vorrei conoscere esattamente la posizione del Governo su questo specifico articolo anche se mi rendo conto che forse avrà qualche difficoltà ad esprimere la propria valutazione perchè da un comunicato stampa della Presidenza del Consiglio dei ministri di ieri si apprende che il Governo si è dichiarato disponibile a valutare positivamente, in relazione alla indicazione delle Camere penali, modifiche che derivassero dalla sede parlamentare, naturalmente in riferimento al disegno di legge che abbiamo in esame.

Capisco che il parere del Governo sia fortemente influenzato dalle indicazioni delle Camere penali e posso capire il disagio del Sottosegretario nell'esprimere un parere su questo articolo. Tuttavia, se il rappresentante del Governo volesse esprimere la propria opinione, avrei piacere di conoscerla per potermi poi esprimere eventualmente in maniera diversa da come ho anticipato: potrei convertire la mia dichiarazione di astensione in una dichiarazione di voto favorevole o contrario in esito alla risposta del Sottosegretario.

MARRA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi pare di aver già chiarito le ragioni puramente procedurali per le quali il Governo non intende intervenire in questa sede. Comunque, essendo stato interpellato, vorrei chiarire innanzi tutto che quel comunicato stampa riproduce esclusivamente una dichiarazione di disponibilità del Presidente del Consiglio, e quindi del Governo, a fronte di eventuali emendamenti che in sede parlamentare introducessero un lieve correttivo alla disposizione relativa al nuovo regime previsto per la perseguibilità dei reati commessi in violazione dell'articolo 371-bis del codice penale, che il Senato ha di nuovo ripristinato.

Per quanto riguarda l'articolo 12 del testo della Commissione, il senatore Preioni ha seguito tutta la fase referente e quindi sa che in proposito era stato presentato un emendamento del Governo che tendeva a sopprimere la lettera *c*). Il Governo è perfettamente consapevole che alcune delle posizioni da lui espresse non sono state accolte, ma ritiene ugualmente di mantenere un atteggiamento favorevole nei confronti del disegno di legge nel suo complesso, come dirò per correttezza al termine dell'esame degli articoli, perchè solo in quella sede potrò intervenire senza riaprire la discussione.

LUBRANO DI RICCO. Signor Presidente, in base a quanto ho già detto in precedenza, voterò contro l'articolo 12 poichè trovo la norma in esso contenuta molto ambigua e oscura nella sua formulazione. Essa darà certamente adito ad interpretazioni diverse e difformi da parte dei giudici, proprio per l'oscurità della sua formulazione e ciò nonostante l'aggiustamento che abbiamo apportato con l'aggiunta al comma 1 dello stesso articolo.

Non riesco ancora, dopo tante discussioni, a capire qual è il contenuto garantista della norma in questione. Nessuno è riuscito ancora a spiegarmi quale applicazione potrà avere questa norma sul piano delle garanzie dell'imputato, mentre al contrario ritengo che essa si presti ad applicazioni improprie. Le famose contestazioni a catena avevano trovato già ampio risalto e adeguata soluzione anche in dottrina. Lo stesso impianto giurisprudenziale aveva già trovato un proprio assetto sia nella giurisprudenza dei giudici di merito, sia in quella della Cassazione in un senso già ampiamente garantista.

La norma in esame vorrà forse impedire le contestazioni a catena da parte del pubblico ministero in un disegno ancor più garantista, ma non vedo perchè in casi di reati commessi in tempi diversi e in modo del tutto autonomo, tra loro legati però dal vincolo della connessione teleologica, non si possa applicare la decorrenza dei termini di custodia dalla nuova ordinanza. Non vorrei che qualora un giudice non rispettasse la decorrenza dal termine iniziale della custodia, sia pure per pochi giorni, venisse poi accusato di aver tenuto in galera una persona più del necessario e a questo giudice venisse addebitata una responsabilità civile e anche morale per tale motivo.

Desidero che questa mia perplessità venga messa agli atti perchè un domani non si dica che la colpa è dei giudici che non hanno saputo interpretare la norma, quando io in sede legislativa, da legislatore, ancora non sono riuscito a comprendere appieno il significato della disposizione nonostante ne abbia ampiamente discusso con i colleghi (soprattutto con il senatore Russo) e alla fine sia stata trovata una soluzione che ha in parte modificato l'articolo. Malgrado l'aggiunta introdotta, ancora non riesco a capire come la norma verrà applicata in caso di reato continuato e in caso di reati legati dal vincolo della connessione.

SENESE. Signor Presidente, prendo la parola per dichiarare il voto favorevole del mio Gruppo all'articolo 12, ma soprattutto per soffermarmi sul comma 2 di tale articolo che nella fase referente è stato oggetto di contrasti molto forti e di momenti caratterizzati anche da toni drammatici. Infatti il comma 2 sopprime l'inciso che apre il comma 4 dell'articolo 297 del codice di procedura penale, vale a dire le parole: «Salvo quanto disposto dall'articolo 304, comma 2». Ciò potrebbe portare a conseguenze errate sul piano interpretativo in materia di durata dei termini di carcerazione preventiva.

Debbo ricordare che l'oggetto è reso incandescente da alcuni precedenti molto gravi e controversi. Alcuni anni fa una sentenza della prima sezione della Corte di cassazione ha disposto la scarcerazione di imputati di gravissimi reati per decorrenza dei termini, interpretando - in modo errato, ad avviso quasi unanime della dottrina - il gioco del computo dei termini. In materia sono quindi intervenute due leggi interpre-

tative, una relativa all'articolo 297, comma 4, e l'altra relativa all'articolo 304, comma 2, del codice di procedura penale. Queste due leggi sostanzialmente hanno ribadito il contenuto normativo che poteva già trarsi sulla base di una interpretazione assai piana delle due norme in questione. Molti di noi hanno temuto che la soppressione dell'inciso che apre il comma 4 dell'articolo 297 potesse in qualche modo mettere in questione l'assetto normativo che era stato stabilito e ribadito. Perciò molti di noi, e il mio Gruppo in particolare, hanno chiesto che l'inciso venisse ripristinato.

Debbo anche ricordare che il relatore, il quale come gran parte della Commissione non riusciva a darsi conto della *ratio* della soppressione che la Camera aveva operato dell'inciso, ha avuto la diligenza e lo scrupolo di compiere una sorta di accertamento autentico, acquisendo dal relatore del provvedimento alla Camera la conferma che l'inciso era stato tolto non per introdurre una qualche modifica nel contenuto normativo delle disposizioni di cui trattiamo, ma solo per esigenze di eleganza e di coerenza di formulazione.

L'inciso: «Salvo quanto disposto dall'articolo 304, comma 2,» soppresso dalla Camera e la cui soppressione noi manteniamo, in realtà era un inciso sovrabbondante perchè il regime risultante dall'incontro dell'articolo 297, comma 4, e 304, comma 2, è il seguente. Esiste la disciplina della durata dei termini di custodia cautelare stabilita dall'articolo 303, questa disciplina è articolata nei primi tre commi con riguardo alle varie fasi del processo; nel comma 4, la disciplina invece riguarda la durata complessiva del procedimento e indica che comunque vadano le cose questa durata complessiva non può superare certi limiti; l'articolo 297, disciplina il computo dei termini la cui decorrenza ha gli effetti stabiliti dall'articolo 303 e sancisce che i giorni di udienza e quelli di deliberazione della sentenza non si computano nei termini di fase mentre invece si computano nei termini relativi alla durata complessiva del procedimento.

Accanto a questa disciplina, che ha una sua autonomia, si pone su un piano del tutto diverso la disciplina della sospensione dei termini, cioè di quegli eventi che impediscono al termine di decorrere. La disciplina della sospensione dei termini è tale che, verificandosi quelle circostanze, il termine non decorre. Tuttavia il legislatore, nell'articolo 304, comma 4 (testo vigente), ha stabilito che comunque, anche quando si verificano le situazioni che determinano la sospensione dei termini, la durata complessiva della carcerazione preventiva non può superare un certo tetto.

Sulla base della disciplina contenuta nell'articolo 297, comma 4, verificandosi quelle situazioni e cioè giorni di udienza e giorni di deliberazione della sentenza, si determina una computabilità di questi giorni solo per quanto riguarda la durata complessiva della carcerazione preventiva.

Invece l'articolo 304 prevede espressamente che le stesse situazioni, cioè i giorni di durata delle udienze e della deliberazione della sentenza, per processi particolari, per determinati tipi di reato, su richiesta del pubblico ministero possono essere dichiarati cause di sospensione. In questo caso, ove ciò avvenga, la sospensione si verifica anche per la durata complessiva del processo mettendo fuori gioco sia l'articolo 297,

comma 4, che l'articolo 303, comma 4 (salvo quanto stabilito dall'articolo 304, comma 4).

È chiaro che le due norme operano su piani diversi e ciò resta fermo indipendentemente dall'inciso iniziale dell'articolo 297, comma 4. In sostanza, deve essere chiaro che il Parlamento non intende in alcun modo incidere sul contenuto normativo di quegli articoli 297, comma 4, e 304, comma 2, come risulta esplicitato in maniera assolutamente univoca dalle due leggi di interpretazione autentica che hanno avuto ad oggetto queste disposizioni.

**PRESIDENTE.** Comunico che il Presidente del Senato ha disposto il termine dei lavori di questa Commissione, ai sensi dell'articolo 29, comma 8, e pertanto il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 17,30.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE

